

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2782

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTE CARMELO, CARPINO, DE MARTINO, TROTTA*Presentata il 3 agosto 1981*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delinquenziale e lo stato dell'ordine democratico in Campania

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cronaca scandisce con ritmo quotidiano ed inesorabile il conto delle vittime e le imprese delle organizzazioni criminali in Campania.

Siamo ormai alla presenza di un fenomeno di proporzioni eccezionali, nuovo per caratteristiche e finalità, in cui si sommano e spesso si confondono criminalità comune e terrorismo.

Nei primi mesi del 1981 sono stati consumati oltre 100 omicidi in gran parte ancora impuniti, come gli altrettanti del periodo precedente; gli episodi delittuosi a carico del patrimonio e delle persone hanno superato ogni logica sopportazione; le imprese terroristiche sono state numerose e varie, palesando un salto di qualità ed un grado di ambientamento del tutto imprevedibili.

Un generale senso della rassegnazione testimonia della incapacità non solo a reprimere, ma anche a comprendere una realtà torbida ed inquietante alla quale il terremoto del 23 novembre 1980 ha offerto nuove favorevoli condizioni di disgregazione sociale ed economica.

Non stupisce solo la quantità delle azioni criminose, né la loro qualità, che spesso non supera quelle di altre regioni — anche del centro-nord — quanto l'improvviso mutare di segno, di stile e di tradizione.

Una violenza più fredda e razionale ha spodestato la vecchia, imponendo nuove regole e nuovi codici.

Tutti i settori economici della società sono accompagnati da un interesse e da una organizzazione parallela della nuova

malavita, che ha travolto la sua stessa « cultura ».

Tutto è avvenuto con rapidità e determinazione ed ormai la Campania è costretta a convivere con la malavita, con il terremoto, quasi per istinto, senza conoscerne le cause e sopportandone gli effetti.

L'ordine democratico in alcune aree di Napoli, Caserta e Salerno è in crisi non solo per gli innumerevoli episodi delittuosi, ma soprattutto per la caduta di fiducia, che attraversa da un lato i ceti medio borghesi e dall'altro la stessa classe operaia occupata, mentre i ceti emarginati, i disoccupati ed i giovani qualche volta si illudono di poter utilizzare questa condizione per affermare il proprio diritto.

L'apparato di prevenzione e di repressione svolge lodevolmente il suo compito, ma non è all'altezza della delinquenza per quantità e qualità di mezzi; né in migliori condizioni operative si trova la struttura giudiziaria. Si è generata così una miscela di contraddizioni e di insufficienze, in cui si perpetuano, si confrontano e sedano forme varie di mafia, camorra e di crimine organizzato.

D'altronde non è casuale che il terrorismo abbia scelto come nuova frontiera il

sud, inteso come peculiare terreno di lotta politica e non più come area di scorriere episodiche.

Onorevoli colleghi, queste riflessioni nascono dalla realtà, ma sono più il frutto di « convinzioni » che di « conoscenze ».

Il livello delle nostre intuizioni e dei nostri convincimenti, infatti, non realizza il sano principio « conoscere per governare », che, invece, occorre onorare anche in questa delicata materia.

Non possiamo affidarci a terapie improvvisate senza « conoscere » le condizioni reali delle tensioni e dei bisogni sociali in Campania, senza avere scarnificato legami e connessioni economiche tra le varie forme di delinquenza, senza avere esplorato l'incerto rapporto tra organizzazioni criminali di tipo « comune » e di tipo « politico » o terrorista.

Il Parlamento deve rendere questo servizio alle masse democratiche ed a quanti credono nelle istituzioni repubblicane, nominando una Commissione parlamentare di inchiesta, che dovrà approntare, un contesto di conoscenze e di proposte, al fine di promuovere la rinascita socio-economica della Campania in stretto collegamento con un flusso di interventi diretti a rafforzare ed adeguare il sistema di prevenzione e di repressione democratica delle deviazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato dell'ordine pubblico in Campania.

ART. 2.

La Commissione è composta da 15 senatori e 15 deputati, scelti dai Presidenti della Camera e del Senato, in rappresentanza proporzionale dei componenti i Gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è scelto, tra i membri del Parlamento ed al di fuori dei componenti la Commissione, dai Presidenti delle due Assemblee.

ART. 3.

La Commissione deve accertare, in particolare:

1) le cause di ordine economico e sociale dell'attuale stato dell'ordine pubblico;

2) le condizioni in cui versano le strutture carcerarie, militari e giudiziarie ed i rispettivi apparati di uomini e di mezzi;

3) l'entità dei fatti criminali accertati, puniti ed impuniti;

4) la natura, le origini, le finalità e la conformazione attuale del fenomeno delinquenziale comune e di quello terroristico e le loro eventuali connessioni, con particolare riferimento alla fascia vesuviana, a Napoli, al giuglianese, a Salerno ed all'Agro nocerino-sarnese;

5) le eventuali collusioni della malavita con il mondo economico e politico ed i pubblici poteri;

6) quali interventi si ritengono necessari per la rinascita economica della Campania e delle zone terremotate e quali provvedimenti si rendono necessari per la tutela dell'ordine democratico, la bonifica sociale, il rafforzamento degli apparati di prevenzione e repressione, la riorganizzazione in mezzi, uomini e strutture del corpo giudiziario.

ART. 4.

La Commissione può avvalersi dell'opera della polizia giudiziaria e della collaborazione di tutti gli organi e uffici pubblici.

ART. 5.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta ed ogni altra persona che viene a conoscenza per motivi di ufficio o di servizio di atti o notizie dell'inchiesta, sono obbligati al segreto ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

La Commissione stabilisce di quali atti, attinenti altre inchieste, non si dovrà fare menzione nella relazione.

ART. 7.

La Commissione procede alle indagini con i poteri dell'autorità giudiziaria.

Alla Commissione non sono opponibili il segreto di ufficio ed il segreto bancario.

ART. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico rispettivamente dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 9.

La Commissione parlamentare di inchiesta deve presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini entro sei mesi e comunque ultimare i lavori entro dieci mesi dal suo insediamento.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.